



- **Art. 10, comma 1, n. 16, DPR n. 633/72**
- **Sentenza Corte di Giustizia UE 19.6.2025, Causa C-785/23**

I Giudici comunitari hanno affrontato l'ambito applicativo dell'esenzione IVA riservata al "servizio pubblico postale".

- l'esenzione va circoscritta ai servizi posti in essere al fine di rispondere ai bisogni essenziali dei cittadini;
- non possono beneficiare dell'esenzione i servizi diversi da quelli approvati dall'Autorità nazionale designata a disciplinare il servizio pubblico, ossia quelli proposti al fine di rispondere a particolari esigenze degli utenti in base a condizioni negoziate individualmente.



SO fisco
SCHEDE OPERATIVE

[f](#) [in](#) [X](#)

26/08/2025

Non sono esenti IVA le prestazioni di servizi postali effettuate dal titolare della licenza del servizio postale universale, qualora tali prestazioni, volte a soddisfare **esigenze particolari delle persone interessate** senza essere offerte a tutti gli utenti, **siano fornite a condizioni diverse e più favorevoli** rispetto a quelle approvate dall'Autorità nazionale designata nello Stato membro per disciplinare il servizio postale universale o rispetto a quelle previste dalle norme relative a tale servizio. Questo il principio sancito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19.6.2025, relativa alla causa C-785/23, avente ad oggetto la legislazione bulgara.

IL FATTO OGGETTO DELLA CAUSA C-785/23

Una società bulgara titolare della **licenza per fornire il servizio postale universale** aveva dichiarato la fornitura di talune prestazioni di servizi come parte del servizio postale universale, in **regime di esenzione IVA**. Le Autorità fiscali bulgare ritenevano **non spettante l'esenzione** in quanto i contratti relativi a tali servizi contenevano clausole dirette, da un lato, a tener conto delle esigenze specifiche dei clienti interessati, quali il luogo di raccolta degli invii, il luogo di distribuzione, la frequenza di raccolta, gli orari di apertura e, dall'altro, ad applicare prezzi inferiori a quelli approvati dalla Commissione di regolamentazione. La società proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento dinanzi al Tribunale Amministrativo che veniva accolto. L'Amministrazione tributaria presentava quindi ricorso dinanzi alla Corte Suprema Amministrativa.

Quest'ultima osservava che in base alla sentenza 23.4.2009, relativa alla causa C-357/07 l'esenzione IVA non è applicabile a tutte le prestazioni di servizi effettuate dai fornitori del servizio postale universale. Come precisato dalla citata sentenza infatti le prestazioni le cui condizioni sono state negoziate individualmente non possono essere esentate dal momento che, per loro stessa natura, prestazioni simili **rispondono alle esigenze specifiche degli utenti interessati**.

In tale contesto, la Corte Suprema Amministrativa si chiedeva se si potesse ritenere che i servizi postali oggetto della controversia **rispondano alle esigenze specifiche degli utenti interessati** in quanto prevedevano una o più delle seguenti condizioni:

- **prezzi inferiori** a quelli approvati dalla Commissione di regolamentazione per la fornitura del servizio postale universale;
- raccolta e distribuzione degli invii **effettuata all'indirizzo del cliente**;
- **frequenza delle raccolte degli invii** superiore a quanto previsto dalle norme prescritte per la qualità del servizio postale universale e efficienza del servizio. Era altresì prevista una **raccolta supplementare**, su domanda del cliente, in un momento diverso da quello concordato in precedenza;
- ricezione degli invii **anche dopo l'orario di apertura degli uffici postali**.

La Corte Suprema Amministrativa ha così deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali:



“1) Se le prestazioni fornite dal licenziatario per l'erogazione del servizio postale universale sul territorio sovrano della Repubblica di Bulgaria sulla base di contratti individuali con utenti dei servizi postali debbano essere considerate prestazioni di servizi effettuate dai «servizi pubblici postali» ai sensi dell'articolo 132, del titolo IX, capo 2, della direttiva [2006/112], nonché «di interesse pubblico», se detti contratti individuali prevedono che la prestazione debba soddisfare una o tutte le seguenti condizioni, segnatamente: raccolta degli invii al di fuori dei punti di accesso (la raccolta e la distribuzione degli invii postali avvengono all'indirizzo del committente); raccolta e distribuzione da effettuarsi in un orario preventivamente concordato con i committenti; frequenza della raccolta e della distribuzione che va oltre la frequenza prevista nelle norme stabilite dalla legge sulla qualità del servizio postale universale e l'efficienza del servizio, anche con previsione di ritiri aggiuntivi rispetto alla frequenza espressamente concordata nel contratto, su richiesta del committente, al di fuori degli orari di apertura degli uffici postali; effettuazione della prestazione di servizi a un prezzo inferiore rispetto a quello approvato dalla [Commissione di regolamentazione] o con sconti superiori a quelli autorizzati [da quest'ultima].



- 2) Se dall'articolo 12, secondo trattino, della direttiva [97/67] discenda che le prestazioni erogate da un soggetto licenziatario del servizio postale universale non presentano la qualità di servizio postale universale ai sensi [di tale] direttiva, se sono fornite, in conformità di un contratto individuale, a un prezzo inferiore a quello approvato per il tipo corrispondente di servizio postale universale e non è stato provato che il prezzo così concordato copra i costi dell'erogazione;
- 3) Se venga[no] violat[i] i principi di trasparenza e non discriminazione sancit[i] dall'articolo 12, quarto trattino, della direttiva [97/67] qualora un soggetto licenziatario del servizio postale universale concluda contratti individuali per l'erogazione del servizio postale universale in cui prevede condizioni diverse di erogazione delle prestazioni, più favorevoli rispetto alle condizioni pubblicate e accessibili a livello generale;
- 4) In caso di risposta affermativa [alla terza] questione, se ciò costituisca un motivo per non considerare le operazioni esenti da imposta ai sensi dell'articolo 132 della direttiva [2006/112]".

LA SENTENZA 19.6.2025 C-785/23

I Giudici comunitari hanno innanzitutto rammentato che ai sensi dell'art. 132, par. 1, lett. a), Direttiva n. 2006/112/CE gli Stati membri esentano dall'IVA "quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni ...".

Per poter operare l'esenzione, è quindi necessario che le prestazioni siano effettuate da **un operatore che possa essere definito "servizio pubblico postale"** nel senso organico del termine, assoggettato a un **regime giuridico particolare, che comprende specifici obblighi**.

Poiché i termini di applicazione dell'esenzione devono essere interpretati restrittivamente e in conformità all'obiettivo perseguito dalla citata disposizione, solo le prestazioni di servizi volte a rispondere ai bisogni essenziali dei cittadini possono beneficiare dell'esenzione.

Al contrario, **non possono essere considerate esenti IVA** le prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali le cui condizioni siano state negoziate individualmente. Infatti, per loro stessa natura, simili prestazioni **soddisfano le particolari esigenze degli utenti interessati**, in contrasto con l'obiettivo perseguito dal servizio postale universale.

Di conseguenza, qualora un servizio postale sia **effettuato a condizioni diverse e più favorevoli** di quelle approvate dall'Autorità nazionale designata, quali, ad esempio, la possibilità di **raccolta degli invii in luoghi, in ore, a una frequenza / prezzo diversa** da quanto approvato da tale Autorità, è **esclusa dal beneficio dell'esenzione IVA**.

LA DISCIPLINA NAZIONALE

In Italia, in base all'art. 10, comma 1, n. 16, DPR n. 633/72 sono esenti IVA "le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente".

Il secondo periodo della citata disposizione aggiunto dall'art. 32-bis, DL n. 91/2014, dispone che l'**esenzione non è applicabile** su raccomandate, assicurate, pubblicità per corrispondenza e posta massiva se tali servizi rispondono ad esigenze specifiche degli utenti interessati e quindi sono oggetto di negoziazioni individuali. La modifica, in vigore dal 21.8.2014, è collegata all'allineamento della disciplina IVA nazionale al dettato comunitario ed in particolare alla sentenza 23.4.2009, relativa alla causa C-357/07.

In Italia, Poste Italiane spa, società a partecipazione pubblica, è il fornitore del servizio postale universale. Per effetto della citata disposizione, i servizi postali resi da Poste Italiane spa sono esenti soltanto se resi a condizioni / prezzi standard, mentre sono soggetti a IVA se le "condizioni siano state negoziate individualmente".

La legislazione italiana, nell'escludere espressamente le prestazioni del servizio postale negoziate individualmente, appare quindi in linea con la sentenza in commento.

■